

TRIBUNALE ROMA
25 FEBBRAIO 1992

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI
ESTENSORE: IORIO
PARTI: CHIRICO
 (Avv. Nicotera)
 EDITORI RIUNITI S.P.A.
 (Avv. Fiore)
 SALVI
 (Avv. Vaccarella)

Personalità (diritti della) •
Pubblicazione di un
provvedimento
giurisdizionale corredato
da un saggio • Precisazione
circa la non definitività
della statuizione
processuale • Sussistenza •
Diffamazione •
Insussistenza

Non costituisce illecito diffamatorio la pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale accompagnato da un saggio, nel quale l'autore chiarisca che la sentenza pubblicata non ha il carattere della irrevocabilità, limitandosi per il resto ad esprimere una propria soggettiva interpretazione storico-politica dei fatti cui la sentenza fa riferimento.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione, notificato il 31 luglio 1989, Antonino Chirico chiedeva che i convenuti fossero condannati a risarcirgli, in solido, i danni provocati dalla pubblicazione di un volumetto dal titolo « La strategia delle stragi - Dalla sentenza della Corte d'Assise di Venezia per la strage di Peteano - Dal tentato golpe del 1964 alla P.2 - I depistaggi - Il ruolo dei generali - L'operato dei servizi segreti », con saggio introduttivo di Giovanni Salvi.

L'attore lamentava che il testo, pur facendo le viste di precisare che l'accertamento penale non era definitivo, induceva falsamente a ritenere che il giudizio della Corte avesse il carattere dell'incontrovertibilità, trascendendo i limiti della sua efficacia processuale e prescindendo dai possibili esiti dei successivi gradi del giudizio.

Affermava poi che la pubblicazione si era posta in contrasto con la funzione informativa propria della stampa, creando un artificioso collegamento tra i pretesi depistaggi sul corso delle indagini (relative alla strage di Peteano n.d.r.) ed i vertici di quella che viene definita come « strategia della tensione ».

Trascriveva, poi, una serie di passaggi (tratti dall'introduzione redatta dal Salvi) che riteneva altamente lesivi del proprio decoro e della propria dignità, visto che l'attore, alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, veniva accusato di violazione del dovere istituzionale di salvaguardia dello Stato e dell'ordine pubblico.

Concludeva affermando che tutte le accuse erano state poi integralmente disattese dal Giudice di secondo grado e che il danno era stato aggravato dalla campagna promozionale svolta in occasione della pubblicazione del volume, con presentazione personale ad opera del redattore del saggio introduttivo e con menzioni sugli organi di stampa.

Si costituiva il Salvi, rilevando che nel saggio da lui redatto non compariva nemmeno una volta il nome del Chirico, che invece risultava nella sentenza riportata nel volume, così che, se diffamazione vi fosse stata, la stessa non poteva che derivare, inscindibilmente, dalla sentenza e dal saggio insieme, globalmente considerati.

Evidenziava come il suo commento avesse chiaramente posto in rilievo la non definitività della pronuncia di primo grado e sosteneva di avere liberamente e legittimamente esposto il suo pensiero relativamente agli avvenimenti che nel provvedimento erano stati descritti; ricordava, poi, che la pronuncia di secondo grado che aveva assolto il Chirico, aveva però ribadito l'esistenza materiale dei fatti materiali accertati dal primo Giudice, alla illustrazione dei quali era dedicato il saggio.

Chiedeva quindi l'integrale rigetto della domanda.

Si costituiva altresì la Editori Riuniti S.p.A., rilevando che anche nella nota che l'editore aveva fatto seguire al saggio del Salvi, prima della pubblicazione della sentenza, era detto chiaramente che il provvedimento non era definitivo e che avrebbe potuto essere riformato nei gradi successivi. Ribadiva la legittimità del commento pubblicato, che rispondeva pienamente ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione perché potesse ritenersi correttamente esercitato il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, e chiedeva il rigetto della domanda.

La causa veniva quindi trattata e passava poi in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — È preliminarmente opportuno precisare, come del resto hanno poi convenuto tutte le parti in causa nel corso delle proprie comparse conclusionali, che è irrilevante ai fini che ne occupano l'accertamento circa gli sviluppi del procedimento penale da cui il saggio del Salvi trasse spunto.

Infatti la verifica che il Tribunale è chiamato ad effettuare circa la sussistenza del reato, deve riferirsi alle sole circostanze di fatto sussistenti al tempo in cui la violazione del precetto penale sarebbe stata consumata e non può essere in alcun modo influenzata da accadimenti successivi.

Appare poi utile chiarire che il volume, a cui fa riferimento la parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, è suddiviso in cinque parti:

- I) nelle prime otto pagine vi sono il titolo e l'indice;
- II) dalla nona alla ventunesima pagina è riportato il saggio del Salvi;
- III) alla ventitreesima pagina è stampata la nota dell'Editore;
- IV) le successive trecentotrentacinque pagine riportano la sentenza della Corte di Assise e stralci dell'ordinanza di rinvio a giudizio;
- V) conclude il lavoro un indice dei nomi.

Come è chiaro dalla lettura della citazione e come è poi confermato da tutto lo svolgimento del giudizio, l'attore si è ritenuto diffamato dal solo saggio del Salvi e dalle espressioni nello stesso usate; d'altra parte questo convenuto non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del contenuto di uno scritto di cui non era autore.

Peraltro, se è pur vero, come è stato ripetutamente affermato, che mai nel saggio viene fatto riferimento specifico alla persona fisica del Chirico, tale circostanza non è però di per sé sola sufficiente ad escludere la violazione del precetto di cui all'art. 595 cod. pen. La riferibilità al Chirico (ed alle altre persone coinvolte nei fatti di cui il Salvi ha trattato), infatti, è facilmente deducibile dal preciso richiamo che nel saggio si fa a specifici atti giudiziari già resi pubblici; l'individuazione è poi facilitata dalla circostanza che il lettore trova nel volume stesso (attraverso la lettura dell'ampia documentazione allegata) la possibilità di identificare nominativamente i soggetti a cui le valutazioni dell'autore si riferiscono (Cass. pen. 24 novembre 1987, Scalfari, e 17 marzo 1972, Corrado).

Ciò posto, può procedersi alla verifica circa la sussistenza della diffamazione lamentata, con specifico riferimento alla doglianza del Chirico, secondo il quale lo scritto del Salvi, pur dopo aver premesso un formale avviso circa il fatto che l'accertamento dei reati di cui trattava la sentenza della Corte di Assise di Venezia non era definitivo, induceva subdolamente il lettore a ritenere che — al contrario — le circostanze riferite avevano una valenza assoluta ed imm modificabile.

In fatto, l'introduzione di cui è autore il convenuto si apre con la seguente dichiarazione: « La sentenza della Corte d'Assise di Venezia non è definitiva: è stata impugnata da alcuni degli imputati e dal Procuratore della Repubblica ed è dunque possibile che venga riformata in un successivo grado del giudizio ». Si tratta di una dichiarazione che, per la sua estrema chiarezza e per essere stata premessa a tutto lo scritto, indica chiaramente l'intenzione dell'autore di non creare equivoci.

Il suo contenuto poi (ed è bene dirlo subito) viene ripetuto con diversa forma, ma con altrettanta chiarezza, nella nota dell'Editore: « Una sentenza di primo grado non è un giudizio definitivo di condanna o di assoluzione che spetta solo ai magistrati stabilire nel corso dei successivi gradi del giudizio. Con questa pubblicazione si è voluto solo fornire ai lettori un documento pubblico e comunque importante ed interessante per la gravità dei fatti che vengono presi in esame ».

Due successivi e chiari avvertimenti, posti in punti diversi del volume e provenienti dai due diversi soggetti a cui era attribuibile la responsabilità dello scritto, non possono essere sottovalutati; chiunque si fosse accinto alla lettura del libro non avrebbe potuto evitare di tenerne conto.

Il Salvi prosegue poi nel suo saggio affermando, immediatamente dopo il periodo in precedenza riportato: « Ma, indipendentemente dalle posizioni processuali dei singoli, alcune linee di fondo emergono con chiarezza, anche perché altre sentenze, ormai passate in giudicato, pur se assolutorie con varie formule, hanno accertato la sussistenza materiale di fatti posti a fondamento della decisione ».

Non è il caso di proseguire nella trascrizione materiale dello scritto in questione (che continua per venticinque pagine) poiché deve piuttosto esserne colto il significato complessivo, che è il solo rilevante; d'altra parte lo stesso periodo appena riportato viene fatto valere *dall'attore* (a pagina 3 della citazione) per dimostrare che le argomentazioni usate dal Salvi erano idonee ad indurre il lettore in confusione tra fatti definitivamente accertati e quelli che lo sono soltanto in via provvisoria, e dal *convenuto* (a pagina 5 della comparsa di Costituzione) per chiarire che nel suo scritto non vi era alcun malizioso intento di far passare per incontrovertibile quanto era ancora *sub iudice*.

Essendo pertanto pacifico che la « Introduzione » di cui si discute non riporta circostanze che possano essere considerate *false*, rileva precisare che lo scritto ha effettivamente le caratteristiche tipiche del « Saggio » (così è scritto in copertina e così lo definisce più di una volta lo stesso attore, nella prima pagina — ultimo rigo — dell'atto introduttivo ed in vari altri punti delle proprie difese); è cioè uno studio, una dissertazione, un trattatello.

L'autore esamina alcuni fatti, li pone tra di loro in connessione, ne trae conseguenze di carattere generale e fornisce al lettore, in definitiva, la propria interpretazione politica, in senso lato, degli stessi.

Attribuisce ad alcuni di essi una valenza generale e li considera effettivamente come dati non più contestabili, dei quali non si potrà non tenere conto nella successiva interpretazione di un certo periodo storico della vita italiana.

In ogni punto dello scritto, però, è chiaro che queste sono solo le libere opinioni dell'autore il quale, traendo spunto dai fatti accertati con la sentenza (e pur facendo ad essa continuo riferimento), procede seguendo un

proprio autonomo e più vasto procedimento logico e giunge a conclusioni che della sentenza sicuramente non sono (né potrebbero esserlo, data la natura dell'atto, come lo stesso Salvi apertamente dichiara nella tredicesima pagina — primo capoverso — e nelle ultime sei righe del suo saggio).

L'autore ha quindi fornito ai lettori solo una chiave di lettura del procedimento giudiziario instaurato per accertare le responsabilità dell'esplosione che, nel maggio 1972, a Peteano, provocò la morte di tre Carabinieri ed il ferimento di un quarto.

Egli ha effettivamente dichiarato che i fatti accertati nella sentenza erano incontrovertibili, ma ciò ha chiaramente espresso come il frutto di una propria convinzione, così che un lettore appena attento e non prevenuto non avrebbe potuto in alcun modo essere indotto in errore circa il valore giuridico del provvedimento che aveva fornito lo spunto per lo scritto.

Non sussistono, pertanto, gli elementi soggettivi ed oggettivi perché si possa ritenere consumato, con la pubblicazione di cui si discute, il reato di diffamazione ai danni del Chirico.

Peraltro, anche a voler ritenere che lo scritto in questione fosse diffamatorio, deve comunque essere verificato se sussista la scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.) e, più precisamente del diritto di manifestare il proprio pensiero; la giurisprudenza (per tutte Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Foro it.*, 84, I, 532) ha ritenuto che il Giudice, in tali casi, deve accertare:

I) che la notizia pubblicata sia vera e, più precisamente, che ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità;

II) che esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti, in relazione alla loro rilevanza sociale;

III) che l'informazione venga mantenuta nei limiti dell'obiettività.

Nel caso specifico:

A) le notizie riportate sono tutte vere;

B) è incontestabile il pubblico interesse alla conoscenza di quei fatti, che tanta parte hanno avuto nella storia delle vicende nazionali;

C) l'informazione è stata obiettiva per quanto attiene agli avvenimenti materiali, chiaramente separati dalla loro interpretazione, soggettiva per definizione.

In definitiva la domanda è infondata, sotto ogni profilo, e va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da Chirico Antonino con atto di citazione notificato il 31 luglio 1989 e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 150.000 per spese, L. 550.000 per competenze e L. 1.500.000 per onorari, in favore di ciascuno dei convenuti.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza qui riportata, e della quale non constano precedenti specifici, individua i limiti di liceità di un genere letterario ormai abbastanza diffuso: la pubblicazione di atti di un procedimento penale, in questo caso corredata da un « saggio » del curatore del volume.

Si trattava nella specie, in particolare, di una sentenza non definitiva: e proprio su questo profilo si erano fondate le doglianze dell'attore, che aveva invece addebitato al curatore del volume di avere presentato l'accertamento processuale pubblicato come ormai irrevocabile o comunque di avere indotto in confusione il lettore al riguardo.

In tale quadro, il Tribunale perviene a negare la sussistenza dell'illecito diffamatorio ai danni dell'attore sulla base delle seguenti argomentazioni: *a)* era chiaramente precisato — tanto dall'autore dello scritto di accompagnamento quanto dall'editore — che si trattava invece di una sentenza non passata in giudicato; *b)* il saggio introduttivo al volume esprimeva semplicemente una soggettiva interpretazione da parte dell'autore dei fatti oggetto del procedimento penale, comunque non eccedente i noti limiti posti alla manifestazione del proprio pensiero (verità, ancorché putativa, della notizia, sua utilità sociale, forma civile dell'esposizione).

Se la proposizione *sub a)* appare corretta, a qualche perplessità può dar luogo quella riassunta sotto il capo *b)*, almeno laddove sembra quasi voler attribuire uno « Statuto » privilegiato alla forma « saggio » rispetto ad altri veicoli di manifestazione del pensiero.

A ben vedere, infatti, la circostanza che un'affermazione in ipotesi diffamatoria sia formulata nell'ambito di uno scritto che possessa i caratteri della « interpretazione soggettiva di una certa vicenda » non vale certo ad elidere la responsabilità dell'autore.

La motivazione sul punto della sentenza si spiega peraltro probabilmente avuto riguardo alla impostazione difensiva di parte attrice, che aveva concentrato le proprie doglianze sulla idoneità dello scritto, correttamente negata dal Tribunale, a cagionare confusione circa l'irrevocabilità dell'accertamento processuale.

C.S.